


CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

sotto lo stesso cielo



CAPITOLATO SPECIALE

Istituto d'Istruzione Superiore Statale Einaudi-Casaregis-Galilei

Oggetto: *Affidamento in concessione per anni CINQUE del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso Istituto d'Istruzione Superiore Statale Einaudi-Casaregis-Galilei*

Sommarrio

ART. 1.1 -	STAZIONE APPALTANTE	4
ART. 1.2 -	OGGETTO	4
ART. 1.3 -	DEFINIZIONI	5
ART. 1.4 -	DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 1.5 -	VALORE DELLA CONCESSIONE E CONTO ECONOMICO	6
ART. 1.6 -	CANONE CONCESSORIO PER L'USO DEI LOCALI E ALTRI ONERI.....	7
ART. 1.7 -	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	7
ART. 1.8 -	MODIFICHE CONTRATTUALI.....	8
ART. 1.9 -	OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE	8
ART. 1.10 -	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - POLIZZA ASSICURATIVA.....	10
ART. 1.11 -	PREVALENZA CLAUSOLE CAPITOLATO - RINVIO.....	10
ART. 2.1-	OGGETTO E OBIETTIVI	11
ART. 2.2-	CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA.....	11
ART. 2.3-	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	12
ART. 2.4-	CATALOGO DEI PRODOTTI.....	13
ART. 2.5-	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 2.6-	DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI E ALLESTIMENTO DEI LOCALI IN CONCESSIONE	15
ART. 2.7-	FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	15
ART. 2.8-	CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E ALIMENTI PRECONFEZIONATI.....	16
ART. 2.9-	NORME PER IMPIANTI, ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COLLEGAMENTI IDRAULICI.....	17
ART. 2.10-	CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER I SERVIZI DI RISTORO CON L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI E BEVANDE	17
ART. 2.11-	MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO	18
ART. 2.12-	MANUTENZIONE ORDINARIA	18
ART. 2.13-	ASSISTENZA TECNICA A CHIAMATA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISTRIBUTORI 18	
ART. 2.14-	PICCOLA MANUTENZIONE.....	19
ART. 2.15-	MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.....	19
ART. 2.16-	DISPOSIZIONI GENERALI PULIZIA E IGIENE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	19
ART. 2.17-	RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA	20
ART. 2.18-	OFFERTA TECNICA.....	21
ART. 2.19-	PREZZI	21
ART. 2.20-	CONTROLLI E VERIFICHE DELL'ENTE COMMITTENTE	21

ART. 2.21-	DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ	22
ART. 2.22-	CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI	23
ART. 2.23-	CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	23
ART. 2.24-	OBBLIGHI DELL'ENTE CONCEDENTE	23
ART. 2.25-	CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	24
ART. 2.26-	ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	25
ART. 2.27-	PERSONALE	27

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.1 - STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante è Istituto d'Istruzione Superiore Statale Einaudi-Casaregis-Galilei
2. La Stazione Appaltante è l'Ente che stipula il contratto di concessione e si avvale del servizio S.U.A. di Città Metropolitana di Genova esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di gara.

ART. 1.2 - OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande (calde e fredde), snack (dolci e salati) mediante distributori automatici ubicati presso la sede e la succursale dell'Istituto scolastico, secondo le modalità e le condizioni previste dal presente documento e dall'art. 176 e ss del D. Lgs. n. 36/2023, nonché secondo la suddivisione indicata a seguire:

Presso la sede di Piazza Sopranis, 5 - risultano presenti:

	Distributori bevande calde	Distributori bevande fredde	Distributori bevande fredde e alimenti
Pianterreno	UNO		UNO
Primo piano	UNO	UNO	UNO
Secondo piano	UNO	UNO	UNO
Terzo piano	UNO	UNO	UNO

Presso la sezione Einaudi di Via Cristofoli, 4 - risultano presenti/necessari:

	Distributori bevande calde	Distributori bevande fredde	Distributori bevande fredde e alimenti
Pianterreno			
Primo piano	UNO		UNO
Secondo piano	UNO	UNO	UNO
Terzo piano	UNO	UNO	UNO
Quarto piano			UNO

Presso la succursale di Via Dino Col, 9 risultano presenti/necessari:

	Distributori bevande calde	Distributori bevande fredde e alimenti
Piano quinto, livello strada	UNO	UNO

2. Il codice che identifica le prestazioni del servizio, in base al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con il regolamento (CE) n. 213/2008, è indicato nella seguente tabella:

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondario)
1.	Servizi di vendita al dettaglio	55900000-9	P

ART. 1.3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Capitolato, si intende per:

- a) Ente committente: Istituto d'Istruzione Superiore Statale Einaudi-Casaregis-Galilei, Piazza Sopranis 5- 16126 Genova. Codice Fiscale: 95062570106. Tel. 010/261672 - 010/460646. E-mail geis004005@istruzione.it, PEC: geis004005@pec.istruzione.it
- b) Applicazione mobile o App: una applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet;
- c) Chiavetta o Carta Magnetica: strumenti elettronici che consentono all'utente che ne sia in possesso il pagamento dei prodotti oggetti del servizio di distribuzione automatica, a tariffe agevolate;
- d) Canone Concessionario o Canone: l'importo (periodico) che il concessionario dovrà corrispondere, per l'utilizzo degli spazi destinati alla gestione del servizio da intendersi quale base di gara, oggetto di rialzo in sede di offerta economica del concorrente;
- e) Distributori Automatici o Distributori: le apparecchiature automatiche utilizzate per la somministrazione di prodotti alimentari e bevande, come di seguito definiti, da installare presso gli Istituti scolastici. Tali Distributori si distinguono in: Distributore di bevande calde, Distributore di bevande fredde e Distributore di bevande fredde e alimenti preconfezionati (snack);
- f) Catalogo Distributori Automatici: l'elenco degli alimenti e bevande da erogare nell'ambito del servizio di distribuzione automatica indicati all'ART. 2.4- CATALOGO DEI PRODOTTI del presente Capitolato;
- g) Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici: l'elenco dei prodotti (alimenti e bevande) eventualmente offerti, in via integrativa o migliorativa, rispetto a quanto previsto nel Catalogo Distributori Automatici e nel listino prezzi distributori automatici a base di gara, senza alcuna indicazione dei prezzi e specificando, esclusivamente, la tipologia di prodotto offerto e la categoria merceologica di appartenenza (prodotti biologici, prodotti *gluten free* e/o prodotti per vegani/vegetariani);
- h) Elenco dei prodotti: l'Elenco dei Prodotti che il Concessionario metterà in distribuzione nell'ambito dell'esecuzione del servizio, contenente l'identificazione per tipologia, marca e prezzo. Tale Elenco dovrà essere prodotto, entro n. 15 giorni dall'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, sarà soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione Concedente e potrà essere oggetto di modifica su richiesta dall'Amministrazione Concedente. Tale Elenco sarà comprensivo dei prodotti corrispondenti a quelli contenuti nel Catalogo Distributori Automatici e a quelli ulteriori eventualmente offerti con il Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici;
- i) Impianti Tecnologici o Impianti: il complesso degli Impianti necessari per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario ecc.);
- j) Inventario: l'elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso all'Affidatario, parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna;
- k) Listino prezzi Distributori Automatici a base di gara: l'Elenco dei Prodotti da offrire nell'ambito del Servizio, con i prezzi riportati per ciascun prodotto, posto a base di gara, allegato al presente documento;
- l) Listino prezzi Distributori Automatici: l'elenco dei prodotti offerti nell'ambito del Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici con i prezzi riportati per ciascun prodotto, quale risultante a seguito dell'offerta presentata in gara dall'Operatore Economico e che sarà esposto nel Punto di ristoro e/o all'interno dei Distributori Automatici;

- m) Punto Ristoro: le aree dei locali ubicati presso **Istituto d'Istruzione Superiore Statale Einaudi-Casaregis-Galilei** occupate da uno o più Distributori Automatici utilizzati per l'erogazione del Servizio;
- n) Servizi accessori: i servizi connessi e strumentali all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, di seguito dettagliatamente individuati. L'esecuzione di tali servizi è a carico del Concessionario
- o) Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale l'Istituzione Scolastica concede in uso all'Affidatario gli spazi e quant'altro ivi presente, nel rispetto della normativa vigente ed integrato dall'inventario;
- p) Verbale di inizio attività: l'atto con il quale, al termine delle fasi di installazione, rifornimento e messa in funzione dei distributori, inizia la decorrenza del contratto di concessione.
- q) Capitolato: il presente Capitolato speciale;
- r) Servizio: il servizio oggetto del presente Capitolato;
- s) Progetto: il progetto del servizio;
- t) RUP: il responsabile unico del progetto;
- u) DEC: il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- v) Referente del contratto o Responsabile del contratto: il soggetto indicato dall'aggiudicatario come referente unico nei riguardi dell'Ente committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- w) Contraente o Aggiudicatario o Concessionario: l'affidatario dopo la stipulazione del contratto di concessione del servizio oggetto del presente Capitolato;
- x) D. Lgs. n. 36/2023 o Codice dei contratti o Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- y) D. Lgs. n. 81/2008: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- z) DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni;
- aa) DVR: il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni;

ART. 1.4 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La concessione avrà una durata di **CINQUE** anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di inizio attività, al termine delle fasi di installazione, rifornimento e messa in funzione dei distributori, come meglio specificato nel successivo ART. 2.25-CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO del presente documento.
2. Allo scadere del contratto e nel caso in cui l'Istituzione Scolastica non abbia ancora completato gli atti necessari alla procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

ART. 1.5 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CONTO ECONOMICO

1. Il Contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione di tale Servizio.
2. Il valore della Concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato calcolato dall'Amministrazione stimando il fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della Concessione.
3. Nella tabella seguente sono indicate le previsioni relative al conto economico del soggetto aggiudicatario nei 5

anni di gestione. Le valutazioni tengono conto del listino prezzi a base di gara, dei consumi giornalieri stimati, del bacino di utenza, del numero di distributori installati e del calendario scolastico.

	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
RICAVI					
FATTURATO STIMATO	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
COSTI					
COSTO PERSONALE RIFORNIMENTO E MANUTENZIONE	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €	12.100,00 €
COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO					
COSTO DISTRIBUTORI	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €
MATERIE PRIME	29.760,00 €	29.760,00 €	29.760,00 €	29.760,00 €	29.760,00 €
SPESE GENERALI (TRASPORTI, pulizie...)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
CANONE	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
TOTALE COSTI	84.560,00 €	84.560,00 €	84.560,00 €	84.560,00 €	84.560,00 €
EQUILIBRIO	11.440,00 €	11.440,00 €	11.440,00 €	11.440,00 €	11.440,00 €

Il valore presunto della concessione è stimato in € **480.000,00** al netto dell'IVA e per l'intera durata della concessione.

4. Le suelencate stime sono indicative e dipendono da una pluralità di parametri, influenzati anche dalle scelte adottate dal Concessionario per la gestione del servizio, e dal numero di utenti e hanno lo scopo di dimostrare la fattibilità dell'affidamento in concessione. Esse non impegnano in alcun modo l'Ente concedente e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio.

5. Al Concessionario viene richiesto di presentare in sede di gara il proprio Piano Economico Finanziario, contenente la propria proposta gestionale.

ART. 1.6 - CANONE CONCESSIONARIO PER L'USO DEI LOCALI E ALTRI ONERI

1. A fronte dell'affidamento in concessione di cui all'ART. 1.2 - OGGETTO e dell'utilizzo dei locali e degli spazi delle Scuole nei quali verranno installati i Distributori Automatici, il Concessionario dovrà corrispondere a **ISTITUTO EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI** un canone stimato su base annua pari a € 15.000 al netto di IVA.
2. Tale canone verrà corrisposto in ratei di importo pari a € 7.500 con cadenza semestrale, con le modalità indicate nello schema di contratto.

ART. 1.7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il servizio oggetto della concessione dovrà essere eseguito nel rispetto degli indicatori di performance derivanti dal completo e puntuale rispetto di tutto quanto previsto dagli articoli da 2.1 a 2.27 del presente Capitolato nonché dall'offerta tecnica.

2. Per le modalità di verifica e controllo del rispetto dei suddetti indici di performance si rimanda all'ART. 2.20- CONTROLLI E VERIFICHE DELL'ENTE COMMITTENTE del presente documento.
3. Il contraente esegue in proprio il servizio. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
4. Ai sensi degli articoli 119 e 188 del Codice, trattandosi di contratto a prestazione unica, il subappalto è ammesso nei limiti del 49,99% del valore del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice le prestazioni individuate come subappaltabili dal presente Capitolato, in considerazione dell'esigenza preminente di controllare puntualmente ogni momento della fase esecutiva della concessione sia per necessità afferenti la tutela della sicurezza dei lavoratori sia per necessità di tutela dell'utenza del servizio (alunni degli istituti scolastici interessati), non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 1.8 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.
2. Rientra tra gli eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili il verificarsi di eventi che richiedano la chiusura degli istituti scolastici per periodi superiori a tre mesi.
3. Nel caso di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 178 comma 5 del Codice, l'equilibrio economico finanziario della concessione può essere ripristinato, su richiesta del concessionario, con lo spostamento temporale del termine contrattuale per un periodo pari alla durata del/dei periodi di chiusura maturati.
4. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata è a carico della stessa.
5. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere del contratto, secondo le modalità previste dallo schema di contratto.
6. Il contratto può essere modificato in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, comunque senza alterare la natura generale della concessione, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lettera a), del Codice.
7. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento, qualora, nel corso della gestione, vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa e tali da non consentire di tradurre il rapporto in diversa forma contrattuale.

ART. 1.9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE

1. L'aggiudicatario deve garantire l'applicazione, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi - Codice CNEL H011 e di quello territoriale oppure del diverso CCNL dallo stesso indicato;
2. In sede di aggiudicazione è verificata la dichiarazione resa dall'aggiudicatario sulla sussistenza di equivalenza delle tutele, economica e normativa, del diverso/i contratto/i applicato rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dal presente Capitolato.

3. L'aggiudicatario è obbligato ad osservare le disposizioni e ad ottemperare agli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi sul lavoro e sulla sicurezza e dalle norme assicurative (infortunistiche e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali e assicurativi sono a suo carico.
4. Gli obblighi in materia di corretta retribuzione del personale sussistono anche se il contraente non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale o se ha receduto dalla stessa.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire, in qualsiasi momento, su richiesta, gli estratti del libro matricola, il libro paga e del registro infortuni previsto dalle vigenti norme, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali. L'Ente concedente, comunque, ha facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito e di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti enti. Il contraente ha obbligo di dare notizia scritta al personale dipendente e agli eventuali soci lavoratori delle previsioni del presente articolo.
6. Il personale deve risultare regolarmente assunto secondo la normativa nazionale e regionale (se presente) in materia, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente Capitolato e deve essere di provata capacità, onestà e moralità, in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale dell'Ente concedente sia con gli utenti o altri soggetti con cui venga a contatto; inoltre deve operare nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza previste per l'esecuzione del servizio. Il concessionario è responsabile dell'idoneità del personale impiegato.
7. L'organico non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti leggi nazionali e regionali per numero, mansioni, livello e orario lavorativo e, comunque, deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio.
8. Il concessionario deve garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni attraverso sostituzioni di tutte le figure professionali previste dal Capitolato per assenze programmate e anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, e a limitare il fenomeno di turn-over della forza lavoro nel corso della durata della presente concessione, al fine di assicurare al servizio efficienza e standard qualitativo costanti.
9. Il contraente deve assicurare ai propri dipendenti un'adeguata informazione, formazione, addestramento ed un aggiornamento professionale periodico, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Deve provvedere a riqualificare il personale qualora nuove norme in materia facessero obbligo di profili formativi aggiuntivi e/o sostitutivi, necessari per l'espletamento del servizio oggetto della concessione.
10. L'Ente concedente è manlevato da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.
11. Il personale ha l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su dati, informazioni e documenti a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio, nello scrupoloso rispetto della normativa, europea e nazionale, sulla riservatezza dei dati personali.
12. Il concessionario si impegna a adottare, anche su segnalazione dell'Ente concedente, i provvedimenti di competenza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio in violazione dei doveri di diligenza, buona fede e collaborazione e nel caso di condotta non irreprensibile nei confronti degli utenti.
13. L'Ente concedente può segnalare in qualsiasi momento il personale che risulti privo dei requisiti richiesti o che, per motivate ragioni, sia ritenuto inidoneo allo svolgimento del servizio. In tale caso, il concessionario, previa eventuale richiesta di contraddittorio con l'Ente concedente, è tenuto a sostituire il personale segnalato con altro in possesso dei requisiti prescritti e idoneo allo svolgimento del servizio.
14. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, è tenuto all'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e salute sul lavoro, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D. Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante lo svolgimento del servizio

e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Ente concedente da ogni responsabilità al riguardo.

15. Sono a carico del contraente le spese per gli indumenti e i dispositivi di lavoro prescritti dalle vigenti normative in materia di sicurezza, che il personale deve indossare durante le ore di servizio.

ART. 1.10 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il concessionario assume la responsabilità dello svolgimento dei servizi oggetto del contratto, sotto il profilo giuridico, economico, fiscale restando direttamente e unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che possa derivare dall'esercizio del servizio stesso.

2. Il concessionario mantiene indenne l'Ente concedente da ogni danno diretto o indiretto derivante dall'esecuzione del servizio, sollevando lo stesso da ogni responsabilità al riguardo.

3. Ai fini di cui al comma 2, il concessionario, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto (anche in caso di esecuzione anticipata rispetto alla stipula del contratto) e per tutta la durata dello stesso, deve provvedere a prestare apposita polizza assicurativa per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed Infortuni per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, senza esclusione di rischi.

4. La polizza assicurativa di cui al comma 3. deve essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice, con massimale unico per sinistro, per persona e per animali e cose senza applicazione di franchigie o scoperti, di importo non inferiore a Euro 800.000,00 e mantenuta costantemente per tutta la durata dell'affidamento, nonché per eventuali sue proroghe.

5. Il contratto assicurativo di cui al comma 3 contiene l'espressa indicazione che l'Ente concedente è considerato terzo a tutti gli effetti e deve prevedere la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti di chicchessia, compreso l'Ente concedente ed i suoi dipendenti. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie saranno a carico del contraente.

6. L'attivazione della polizza di cui al comma 3 non libera il contraente dalle proprie responsabilità, rimanendo a suo carico l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. A titolo esemplificativo la polizza dovrà prevedere le seguenti condizioni assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti (ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio);
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio;
- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

ART. 1.11 - PREVALENZA CLAUSOLE CAPITOLATO - RINVIO

1. Le clausole del presente Capitolato, ivi compresi i documenti cui lo stesso fa riferimento o rinvio, sono vincolanti per le Parti.

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Capitolato, si fa rinvio al D. Lgs. n. 36/2023 e alla relativa normativa attuativa, alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e, per la fase negoziale, al Codice civile.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLE PRESTAZIONI

ART. 2.1- OGGETTO E OBIETTIVI

1. Il servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici andrà a beneficio di soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto Scolastico indicato all'ART. 1.1 - STAZIONE APPALTANTE.
2. L'oggetto del Servizio sarà articolato come segue:
 - **Servizio principale:** la gestione della distribuzione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti;
 - **Servizi Accessori:** i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 - o consegna, installazione, messa in esercizio, dei Distributori Automatici ubicati presso le sedi indicate, compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica;
 - o disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso le sedi indicate, da eseguire al termine della concessione;
 - o pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
 - o manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli Impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.
3. La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario e a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del presente Capitolo. Tali attività dovranno essere svolte dal personale dell'Affidatario per tutta la durata del Contratto.
4. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

ART. 2.2- CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

1. Il numero presuntivo dei soggetti presenti a vario titolo nell'Istituto ammonta a circa **MILLECINQUECENTO** unità. Tale indicazione è stimata sulla base dei seguenti dati, rilevati con riferimento agli ultimi due anni scolastici:

SEDI	ANNUALITA' INDICARE ULTIMI DUE ANNI SCOLASTICI	PERSONALE	ALUNNI
	Anno scolastico 2024/25	211	1254
	Anno scolastico 2025/26	250	1357

2. Il personale e gli alunni dell'Istituto sono presenti presso le relative sedi prevalentemente dalle ore 07,30 alle ore 18,12 dal lunedì al venerdì. Nelle ore pomeridiane e nei periodi di pausa la presenza è in misura ridotta.

3. Si precisa che i dati sopra riportati sono puramente indicativi e l'Istituto Scolastico non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di studenti, dei docenti e personale scolastico. Pertanto, il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 2.3- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà eseguire il Servizio nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, dalla propria offerta e dalla normativa vigente.

2. Il Concessionario provvede al funzionamento del Servizio di somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, impegnandosi:

- a garantire, sin dal primo giorno di attivazione, l'erogazione completa del Servizio, nonché ogni altro servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, così come richiesto nel presente Capitolato ed integrato in sede di offerta;
- ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed agli alimenti preconfezionati;
- a provvedere al rifornimento regolare dei Distributori Automatici tra il lunedì e il venerdì, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti, pena l'applicazione di una penale. Si precisa che la frequenza di rifornimento richiesta è giornaliera.
- a garantire i rifornimenti dei generi necessari nei distributori nelle fasce orarie che gli verranno comunicate dall'Istituto Scolastico in modo da creare il minor disagio all'utenza;
- a osservare, nell'erogazione del Servizio, le disposizioni, ove applicabili, finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, contenute nella L. n. 166/2016;
- all'acquisto, al trasporto e all'immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l'impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il Servizio oggetto di concessione, nonché dei prodotti necessari alla pulizia e igiene dei distributori automatici;
- a predisporre le targhette con i prezzi riferiti ai singoli Prodotti in modo conforme al Catalogo dei prodotti e al relativo Listino prezzi concordato con l'amministrazione Concedente e le targhette riguardanti i prodotti per celiaci o altre intolleranze;
- a curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del personale operante per lo svolgimento del Servizio, adibendovi a tale scopo il personale e i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del Servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che l'Istituto Scolastico evidenzierà;

3. Il concessionario si impegna altresì ad eseguire tutte le attività accessorie e strumentali all'esercizio del Servizio oggetto di concessione quali:

- installare tutti i Distributori Automatici indicati nel presente Capitolato, nei locali dell'Istituzione Scolastica, conformemente a quanto indicato in sede di gara e concordato successivamente con l'Amministrazione Concedente, fornendo quanto necessario alla continua, funzionale e accurata conduzione del Servizio secondo gli standard qualitativi previsti. Il Concessionario è obbligato a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento del Servizio conformemente alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza, igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le prescrizioni dell'Istituto Scolastico. L'Amministrazione concedente non si costituisce né può essere ritenuta in alcun modo, depositaria di tutto quanto detenuto

nei locali dell'esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del gestore;

- provvedere all'allaccio all'impianto idrico (tubo dell'acqua corrente) del distributore di bevande calde presso le sedi meglio indicate nel presente Capitolato;
- provvedere, con proprio personale e a proprie spese all'igiene interna ed esterna dei Distributori Automatici e degli spazi in uso, mantenendo un decoro commisurato a quello esistente nella struttura scolastica in modo da non nuocere all'immagine dell'Istituzione Scolastica;
- effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Distributori Automatici in modo da mantenerli in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore;
- effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Tecnologici eventualmente installati per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: impianto elettrico, impianto idrico-sanitario, ecc.);
- adottare ed osservare nello svolgimento del Servizio tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione del Servizio previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;

ART. 2.4- CATALOGO DEI PRODOTTI

1. Il Concessionario si obbliga ad assicurare un'adeguata disponibilità, varietà e qualità dei generi offerti, con particolare riferimento alle bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati, tenendo in adeguata considerazione le esigenze degli utenti celiaci.
2. Il Concessionario deve garantire l'erogazione di prodotti di qualità indicati nell'**Allegato C - Listino prodotti** al presente documento.
3. Per quanto riguarda le bevande calde, i distributori dovranno erogare prodotti di ottima qualità, appartenenti alle marche più diffuse in commercio, aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - per il caffè: almeno "1^ miscela bar" con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
 - per il latte: grammatura minima gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
 - per il cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione;
 - per il tè: almeno gr. 14 di tè in polvere cad. erogazione;
 - per il cioccolato: almeno gr. 25 di cacao in polvere cad. erogazione
4. Per quanto riguarda le dosi da impiegare per i generi di caffetteria e la miscela delle bevande, esse dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia.
5. È vietata la vendita tramite Distributori Automatici di prodotti non risultanti nel Listino prodotti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 dello Schema di Contratto.
6. È fatto assoluto divieto al Concessionario di inserire nei Distributori Automatici qualunque tipo di bevanda alcolica o superalcolica e tabacchi o prodotti contenenti tabacco.
7. Al fine di ridurre l'uso della plastica monouso, limitando l'incidenza del Servizio sull'ambiente, in conformità alla normativa vigente, il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande fredde ed alimenti preconfezionati, bottigliette di acqua naturale e frizzante, di capienza 0,5 litri, PET e RPet (PET riciclato), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 dello Schema di Contratto.

8. Il Concessionario è obbligato ad utilizzare, nei Distributori di bevande calde, bicchieri monouso 100% biodegradabili e compostabili in conformità della norma EN13432 e palette monouso biodegradabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico), pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 dello Schema di Contratto.
9. L'approvvigionamento dei generi alimentari erogati è responsabilità del Concessionario. È fatto assoluto divieto di mantenere nei Distributori Automatici prodotti scaduti, ammolorati o contenuti in confezioni rovinare, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 dello Schema di Contratto.
10. Il Concessionario risponderà personalmente dell'eventuale vendita di generi avariati scaduti e potenzialmente dannosi, e solleva pienamente l'Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità per danni o malattie provocati da alimenti distribuiti e non opportunamente trattati.
11. La vendita di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità e di prodotti scaduti darà luogo alla risoluzione immediata del Contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

ART. 2.5- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio complessivamente inteso dovrà essere erogato garantendo la qualità, l'igiene e la sicurezza dei Prodotti Alimentari distribuiti e la sostenibilità energetico ambientale, in conformità alla normativa vigente.
2. Tutti i Prodotti dovranno essere distribuiti nel rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria, in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" - HACCP, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 193/2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
3. Il Concessionario entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare, al Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, il **piano di autocontrollo**, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 193/2007 e del Regolamento CE n. 852/2004, concernente l'igiene dei prodotti alimentari e Regolamento CE n. 178/2002 concernente la Sicurezza dei prodotti alimentari.
4. Con riferimento all'igiene, nello svolgimento del Servizio, il Concessionario dovrà operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP e verificare costantemente che la somministrazione dei prodotti sia conforme alla predetta normativa.
5. Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel capitolo III dell'allegato II del Regolamento CE 852/2004, per la pulitura, disinfezione dei Distributori Automatici in modo da evitare rischi di contaminazione degli alimenti.
6. Il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione Concedente, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore, tra cui la rintracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002.
7. Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari, salubrità e qualità delle acque destinate a consumo umano e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti del Servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.
8. Il Concessionario durante l'erogazione del Servizio manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

9. L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non somministrazione di prodotti, alimenti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna la somministrazione nonché di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità degli alimenti somministrati, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del Servizio.

10. In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene ambientale, dai dipendenti dell'Ente concedente.

11. Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d'igiene e sicurezza degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il Concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 16 dello Schema di Contratto e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, come previsto dall'art. 16 dello Schema di Contratto.

12. Al fine di ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari, il Concessionario dovrà conformarsi nell'esecuzione del Servizio, alle disposizioni, ove applicabili, contenute nella L. n. 166/2016 e ad ogni altra normativa vigente.

ART. 2.6- DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI E ALLESTIMENTO DEI LOCALI IN CONCESSIONE

1. Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dell'Istituzione Scolastica per attività diverse da quelle previste dal presente Capitolato.

2. Il Concessionario si obbliga a non mutare mai, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali affidati e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi, né ad apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia, senza prima aver acquisito per iscritto la preventiva autorizzazione dall'Istituzione Scolastica, pena la risoluzione del Contratto.

3. L'inosservanza delle condizioni stabilite nel presente articolo determinerà la risoluzione del Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'Istituzione Scolastica potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

4. Le spese per l'allestimento dei locali destinati all'esercizio del Servizio oggetto di concessione sono a totale carico del Concessionario, così pure le opere eventualmente necessarie e tutti gli oneri ad essi connessi.

ART. 2.7- FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alla fornitura e all'installazione dei Distributori Automatici, idonei a svolgere le attività oggetto del Servizio.

2. I Distributori Automatici forniti e gli Impianti eventualmente installati dal Concessionario dovranno coincidere con quanto offerto in sede di gara, e dovranno essere in ogni caso idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del Servizio.

3. L'installazione degli Impianti e l'allocazione dei Distributori Automatici dovranno essere ultimate entro i termini di consegna indicati nell'ART. 2.25-CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO del presente Capitolato. Il Concessionario potrà dare avvio al Servizio previa verifica positiva da parte dell'Istituto della rispondenza della fornitura e dell'installazione a quanto stabilito dal presente Capitolato.

4. I Distributori Automatici richiesti sono i seguenti:

- Presso la Sede di Piazza Soprani 5:
 - a) N. 4 Distributori di bevande calde;
 - b) N. 3 Distributori di bevande fredde;
 - c) N. 4 Distributori di bevande fredde e alimenti;
- Presso la Sezione Einaudi di Via Cristofoli 4:
 - a) N. 3 Distributori di bevande calde;
 - b) N. 2 Distributori di bevande fredde;
 - c) N. 4 Distributori di bevande fredde e alimenti;
- Presso la Succursale di Via Dino Col 9:
 - a) N. 1 Distributori di bevande calde;
 - b) N. 1 Distributori di bevande fredde e alimenti;

5. Si precisa che tutti i beni forniti e installati dal Concessionario resteranno di proprietà dello stesso, pertanto, alla scadenza naturale della Concessione, così come in ogni ipotesi di cessazione anticipata della stessa, il Concessionario avrà diritto di riprendere detti beni. In particolare il Concessionario dovrà provvedere, entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza fissata, alla disinstallazione e allo sgombero dei suddetti beni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto.

ART. 2.8- CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI

1. I Distributori Automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- essere conformi alla legislazione vigente in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi, nonché delle norme tecniche specifiche;
- essere stati fabbricati nell'anno 2022 o in data successiva, sia con riferimento ai distributori installati al momento dell'avvio della concessione che nel caso di sostituzione in corso della prestazione;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno, e comunque tali da garantire l'assoluta igienicità dei Prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti idonee a resistere alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- accettare qualsiasi tipo di moneta (minimo € 0,05 centesimi) ed essere tutti provvisti della funzionalità "rendi resto";
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;

Pag. 16 di 28

- essere dotati di “lettore” per strumenti elettronici (ad esempio: Chiavetta magnetica ricaricabile, Carta magnetica), da distribuire a cura ed onere dell’Affidatario, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i Distributori Automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico;
 - essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, secondo le vigenti disposizioni, e sul prezzo raggiungibile con monete (minimo € 0,05 centesimi) di diversa pezzatura, Chiavetta, Carta magnetica e/o App;
 - essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo ed eventuale dettaglio della composizione dei Prodotti mediante selezione da tastiera;
 - segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale indisponibilità dei singoli Prodotti;
 - essere posizionati in modo da permettere una sicura e corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
 - riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell’Impresa affidataria ed il suo recapito oltre al nominativo e recapito del referente cui rivolgersi in caso d’urgenza;
 - essere dotati di contatore per rilevare i consumi nel caso in cui l’impianto della corrente elettrica e dell’acqua non siano già predisposti al rilevamento dei consumi.
2. I Distributori di bevande calde dovranno, inoltre:
- essere provvisti di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero;
 - essere dotati di allacciamento diretto alla rete idrica dell’edificio. Non sono ammessi erogatori mediante boccione d’acqua, salvo il caso di adozione, da parte dell’autorità competente per il territorio in cui è ubicata l’Istituzione Scolastica, di un’ordinanza di non potabilità delle acque locali;
 - essere sprovvisti di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell’acqua in entrata;
 - prevedere la presenza, in prossimità dell’erogatore, di un rubinetto che consenta eventuali prelievi dell’acqua per il controllo della qualità, nel caso in cui la tubatura di allacciamento diretto dell’acqua in entrata fosse di lunghezza superiore ai 5 metri.

ART. 2.9- NORME PER IMPIANTI, ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COLLEGAMENTI IDRAULICI

1. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese all’allacciamento dei Distributori Automatici agli impianti elettrici ed idrici, messi a disposizione dall’Istituzione Scolastica.
2. Il collegamento idrico dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario, secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all’attacco alla rete idrica che sarà messo a disposizione, a cura della Scuola, in prossimità delle apparecchiature da installare.
3. Qualora i risultati delle analisi non soddisfino i criteri di legge verrà sospesa l’installazione sino a quando questi non rientrino nuovamente nei parametri.

ART. 2.10- CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER I SERVIZI DI RISTORO CON L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI E BEVANDE

1. I Distributori Automatici richiesti, ai sensi dell’art. 57 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno obbligatoriamente essere conformi ai **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** espressamente indicati al *punto 2.1.4. del*

“Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”,

adottato in conformità al D.M. 6 novembre 2023 (pubblicato in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, in vigore dal 1° aprile 2024) e successive modifiche introdotte dal Decreto Correttivo 17 maggio 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica “Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili” (pubblicato in GU Serie Generale n. 131 del 06-06-2024).

2. La documentazione può essere consultata al seguente link: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>
3. Al fine di verificare la conformità dei Distributori Automatici alle suddette disposizioni, il Concessionario, in fase di esecuzione contrattuale, elabora una **Relazione CAM** in cui, per ogni criterio ambientale applicabile, descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità indicando, per esempio, la denominazione o la ragione sociale del produttore dell’apparecchio, il codice identificativo e le schede tecniche dei Distributori.
4. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale

ART. 2.11- MANUTENZIONI DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a totale carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei Distributori Automatici e degli Impianti eventualmente installati, nonché eventuali riparazioni e ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell’Amministrazione concedente causati dall’installazione e dal funzionamento dei medesimi.
2. Ogni intervento, pianificato in base a quanto previsto dai relativi libretti di uso e manutenzione nonché attraverso controlli periodici e scaturenti da una preventiva verifica e da un controllo anche visivo dell’efficienza e funzionalità di quanto preso in consegna, deve essere annotato in un apposito Registro delle Manutenzioni, corredato dal piano delle manutenzioni redatto preventivamente dal Concessionario.
3. È altresì a carico del Concessionario la piccola manutenzione degli impianti esistenti.
4. Restano, inoltre, a carico del Concessionario tutti gli interventi di ripristino dei beni consegnati e danneggiati dall’utenza o da terzi o comunque dovuti al cattivo uso degli stessi.
5. Per ciascun intervento manutentivo annotato in detto Registro delle manutenzioni dovrà essere presente tutta la necessaria documentazione tecnica (e la relativa fattura) attestante l’intervento eseguito.

ART. 2.12- MANUTENZIONE ORDINARIA

1. A partire dalla data di installazione dei Distributori Automatici e per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà mantenere i medesimi in perfetto stato di funzionamento, provvedendo ad erogare, a propria cura, apposita assistenza tecnica e ponendo in essere ogni attività necessaria per garantire il corretto funzionamento degli stessi e la risoluzione di eventuali malfunzionamenti per tutto il periodo di durata del Contratto.
2. La manutenzione programmata periodica andrà eseguita, nel rispetto della normativa tecnica di settore, con una frequenza minima obbligatoria di due volte alla settimana e comunque in coerenza con quanto prescritto dai manuali di utilizzo e manutenzione dei distributori.
3. Ogni onere e spesa collegati al Servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate sono a totale carico e sotto l’esclusiva e piena responsabilità del Concessionario.

ART. 2.13- ASSISTENZA TECNICA A CHIAMATA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISTRIBUTORI

Assistenza tecnica a chiamata

1. Nel caso di guasti e malfunzionamenti relativi ai Distributori Automatici il Concessionario dovrà garantire gli interventi di assistenza e manutenzione che si rendano necessari e comunque richiesti dall’Istituto, provvedendo,

a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore.

2. Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di assistenza presso le sedi indicate dall'Istituto, al fine di eliminare qualsiasi malfunzionamento e ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio, entro il termine massimo di 24 ore (esclusi festivi e pre-festivi) decorrenti dalla segnalazione del malfunzionamento da parte dell'Istituto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 dello Schema di Contratto.

3. Qualora, a seguito del primo intervento di assistenza, venga riscontrata la necessità di sostituire parti usurate o guaste del distributore, l'Affidatario dovrà ripristinare la funzionalità del Servizio entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore (esclusi festivi e pre-festivi), decorrenti dal primo intervento effettuato in assistenza, senza alcun onere a carico della Scuola, pena l'applicazione di una penale.

Interventi di manutenzione straordinaria a iniziativa del concessionario

1. Si precisa che le opere di manutenzione straordinaria e qualsiasi innovazione o modifica devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Scuola, previo adempimento delle formalità amministrative dovute per legge a carico del Concessionario, che provvederà a verificarne anche la corretta esecuzione.

2. Il Concessionario dovrà produrre istanza all'Istituzione Scolastica indicando le motivazioni delle opere che intende effettuare allegando apposito progetto esecutivo, al fine di permettere all'Istituzione Scolastica di esaminare lo stesso entro un congruo termine, comunque non inferiore ad un mese. L'Istituto potrà non rilasciare l'autorizzazione per motivi di interesse ed opportunità; potrà altresì disporre modifiche che ritenga necessarie ed opportune, alle quali il Concessionario dovrà adeguarsi.

3. Gli interventi manutentivi da effettuarsi a carico dell'Istituzione Scolastica dovranno essergli tempestivamente comunicati a cura del Concessionario.

ART. 2.14- PICCOLA MANUTENZIONE

1. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il buon uso, la conservazione degli Impianti Tecnologici eventualmente messi a disposizione dalla Scuola (ad esempio: impianto elettrico e impianto idrico-sanitario, ecc.).

2. È a carico del Concessionario l'onere di segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possono ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose, previa approvazione dell'Istituto.

ART. 2.15- MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Al fine di garantire la completa efficienza ed il perfetto stato d'uso dell'immobile restano a carico dell'Istituzione Scolastica le manutenzioni straordinarie dei locali concessi in uso al Concessionario (vale a dire le opere di ristrutturazione ecc.).

ART. 2.16- DISPOSIZIONI GENERALI PULIZIA E IGIENE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. Il Concessionario effettuerà le pulizie giornaliere e periodiche, interne ed esterne dei Distributori Automatici.

2. Il Concessionario si impegna ad effettuare tutti i trattamenti di pulizia, con strumentazione e prodotti di consumo a proprio carico, con la diligenza necessaria ad assicurare il decoro dovuto al tipo di Servizio specifico e comunque a regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- a) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dell'ambiente;
- b) salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie;
- c) salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei Distributori Automatici.

3. Il Concessionario sarà tenuto a pulire i Distributori Automatici almeno due volte alla settimana.
4. In particolare, la pulizia avrà ad oggetto tutte le componenti interne del distributore automatico e la sanificazione di tutte le superfici interessate nel rispetto delle prescrizioni di settore.
5. Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime saranno previste nel relativo Piano di igiene e pulizia elaborato dal Concessionario in fase di esecuzione contrattuale.
6. La mancata osservanza delle tempistiche indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia da parte del Concessionario, comporterà l'applicazione delle penali previste dall'art. 16 dello Schema di Contratto.

ART. 2.17- RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

1. Il Concessionario ha l'obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D. Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008.
2. I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dal Servizio, a seguito del consumo dei prodotti offerti nei distributori, devono essere raccolti, a cura e spese del Concessionario, negli appositi sacchetti e convogliati in giornata presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
3. Il Concessionario deve assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei Distributori Automatici in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell'igiene e salubrità dell'ambiente.
4. Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al Servizio.
5. Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del Concessionario.
6. L'aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale competente.
7. Il Concessionario deve installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti porta rifiuti idonei per la raccolta differenziata. I contenitori devono essere di diverso colore ed evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti contenuti (ad esempio: plastica, lattine, rifiuti solidi urbani).
8. I contenitori devono, altresì, essere dotati di coperchio a ritorno automatico, puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura del Concessionario medesimo, nelle due giornate settimanali non consecutive che saranno successivamente concordate con l'Istituzione Scolastica.
9. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (ad esempio: lavandini, canaline di scarico, ecc.).
10. Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti comporterà l'applicazione delle penali indicate nell'art. 16 dello Schema di Contratto. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Servizio di Distribuzione Automatica, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del Concessionario.
11. Eventuali rifiuti speciali provenienti dal Servizio dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese dell'Affidatario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.
12. Le spese per il Servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del Concessionario, per cui l'Istituzione Scolastica sarà completamente sollevata da detti obblighi.

ART. 2.18- OFFERTA TECNICA

1. Il contraente deve rispettare le prestazioni e gli standard quali-quantitativi presentati in sede di offerta tecnica senza costi aggiuntivi per l'Ente committente.
2. L'offerta tecnica in armonia e nel pieno rispetto del presente documento costituisce il quadro vincolante di riferimento per la gestione del servizio.

ART. 2.19- PREZZI

1. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'Affidatario concorderà con l'Istituto Scolastico l'Elenco dei Prodotti, impegnandosi a praticare per i generi alimentari ivi contenuti i prezzi unitari derivanti dall'applicazione delle **percentuali di ribasso** offerte per le due tipologie di prodotti bevande calde e bevande fredde/snack proposte dal concorrente in sede di gara e contenute nell'offerta economica, ai quali si dovrà applicare l'IVA, per i Prodotti corrispondenti a quelli ricompresi nel Catalogo Distributori Automatici; il prezzo concordato con l'Amministrazione, per gli ulteriori prodotti eventualmente offerti con il Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici.
2. Ai prezzi definiti secondo quanto previsto al comma 1. il Concessionario dovrà applicare tariffe agevolate agli utenti in possesso di Chiavetta, Carta Magnetica e Applicazioni mobile per il pagamento dei Prodotti oggetti del Servizio di Distribuzione Automatica, applicando un'**ulteriore percentuale unica di ribasso**.
3. La somministrazione di eventuali altri prodotti non inseriti nei suddetti Cataloghi e il loro prezzo dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Scuola;
4. Il Concessionario sarà tenuto a esporre al pubblico in corrispondenza di ciascun prodotto e in modo ben visibile all'utenza, il prezzo dell'alimento o bevanda offerto nello svolgimento del Servizio, corrispondente a quello indicato nell'elenco prodotti concordato di cui al comma 1.
5. Dovrà inoltre essere inserita un'indicazione separata per i prodotti per celiaci (ad esempio: inserendo una targa con "*gluten free*").
6. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente Contratto.

ART. 2.20- CONTROLLI E VERIFICHE DELL'ENTE COMMITTENTE

1. L'Ente concedente, nella persona del DEC se individuato o, in caso di mancata individuazione, del RUP, esercita una costante vigilanza sull'andamento delle attività oggetto di concessione con particolare riferimento al rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati come previsti dalla regolamentazione nazionale e regionale (ove presenti) del Servizio e dal presente Capitolato.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ente concedente può in qualunque momento, con proprio personale o con personale incaricato autorizzato e riconoscibile dal concessionario, effettuare ispezioni, verifiche tecniche e igieniche, sia con riguardo ai cibi e alle bevande somministrate sia alla cura e alle pulizie dei locali e delle attrezzature in tutti i locali e aree dell'esercizio del Servizio.
3. Il contraente è tenuto a:
 - individuare, al momento della stipula del contratto ovvero, se antecedente, al momento della consegna del servizio, il responsabile del contratto che svolge funzioni di referente unico nei riguardi dell'Ente concedente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- assicurare al personale dell'Ente concedente incaricato della verifica la collaborazione necessaria, e a fornire la documentazione, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

4. Fatti salvi i controlli igienico-sanitari e nutrizionali esercitati nei modi previsti dalla vigente normativa dagli enti preposti, l'Ente concedente potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli a vista dei quali si fornisce di seguito un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- controlli igienico sanitari sul personale addetto, sui libretti sanitari, nonché controlli a campione su tutti i prodotti posti in vendita (es. date di scadenza);
- qualità degli alimenti offerti in vendita;
- etichettatura di alimenti e prodotti detergenti;
- modalità di impegno dei sanificanti;
- caratteristiche dei sanificanti;
- modalità e tempi di sgombero dei rifiuti;
- verifica del corretto uso degli Impianti;
- stato igienico degli Impianti e dei Distributori Automatici;
- interventi di manutenzione a carico del gestore;
- stato igienico sanitario del personale addetto;
- organizzazione del personale e organigramma;
- pulizia dei Distributori Automatici.

5. L'Ente concedente potrà effettuare controlli delle procedure adottate ai sensi delle vigenti normative sull'igiene dei prodotti alimentari: detti controlli riguarderanno la congruità delle procedure quotidianamente realizzate rispetto al piano HACCP di cui il Concessionario è tenuto a fornirne copia, prima dell'avvio del Servizio, al Direttore dell'esecuzione del Contratto, se nominato o in alternativa al RUP, ed al manuale specificamente adottato sulla base delle normative vigenti.

6. Le risultanze delle ispezioni e i riscontri di gradimento dell'utenza costituiranno elementi di ausilio alle attività del DEC/RUP e serviranno a formulare raccomandazioni volte a migliorare il Servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive la cui mancata attuazione potrebbe comportare la risoluzione del Contratto in conformità all'art. 17 dello Schema di contratto.

ART. 2.21- DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre e conservare tutta la documentazione richiesta dal presente Capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli di conformità da parte dell'Istituzione Scolastica.

2. In particolare, il Concessionario è tenuto, tra gli altri, a mantenere copia dei seguenti documenti:

- piano gestionale del Servizio di Distribuzione Automatica;
- verbale di inizio attività;
- piano di autocontrollo in conformità al Regolamento CE n. 852/2004 ed evidenze dell'applicazione della tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 178/2002;
- documentazione e Piani previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza, ecc.);

- piano di gestione delle pulizie dei Distributori Automatici;
- registro delle manutenzioni.

ART. 2.22- CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

1. L'Istituto Scolastico, a fronte del canone di cui all'ART. 1.6 - CANONE CONCESSORIO PER L'USO DEI LOCALI E ALTRI ONERI, concede in gestione al Concessionario gli spazi pubblici nei quali verranno installati i distributori automatici (vedi **Allegato B - Planimetrie**), dotati degli impianti necessari per l'espletamento del servizio oggetto di concessione.
2. Il Concessionario dovrà provvedere esclusivamente all'allaccio dei Distributori Automatici agli impianti elettrici e idrici messi a disposizione dalla Scuola per lo svolgimento del Servizio.
3. Tale Concessione ha carattere accessorio trovando la sua causa nel Servizio di gestione dei Distributori Automatici, interno all'Istituzione Scolastica, oggetto della presente procedura; pertanto, la sua durata sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della Concessione del Servizio.
4. Le Parti si daranno reciprocamente atto che con la Concessione in uso dei locali, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella L. n. 392/1978 e ss.mm.ii.
5. Resta a carico dell'Affidatario ogni conseguenza derivante dall'inadempimento agli obblighi derivanti dalla Concessione dei locali.

ART. 2.23- CALENDARIO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio deve essere garantito all'utenza dal lunedì al venerdì, in conformità con il calendario scolastico.
2. Al fine di garantire la corretta conservazione degli alimenti e il regolare svolgimento del Servizio, l'Affidatario dovrà assicurare che i Distributori Automatici siano in attività 24 h su 24 h.
3. Il Concessionario e la Scuola, entro il mese di settembre di ogni anno scolastico concorderanno il calendario di funzionamento del Servizio, contenente oltre alla data di inizio e fine delle attività per l'anno successivo, l'indicazione di eventuali chiusure disposte in occasione di festività.
4. L'Istituto si riserva la facoltà effettuare le verifiche sullo stato d'uso e di mantenimento delle attrezzature ed i materiali ed alimenti in esso custoditi o per ogni altra esigenza di Servizio.

ART. 2.24- OBBLIGHI DELL'ENTE CONCEDENTE

1. L'Ente concedente svolge le funzioni di indirizzo e controllo, per assicurare il regolare svolgimento del servizio.
2. L'Ente concedente provvede, in particolare, a:
 - svolgere quanto di propria competenza per garantire la disponibilità dei locali idonei;
 - mettere a disposizione gli impianti (impianto elettrico, impianto idrico-sanitario ecc.) necessari per lo svolgimento del Servizio in oggetto, il cui stato dovrà essere verificato in sede di eventuale sopralluogo;
 - consentire l'accesso del personale addetto per lo svolgimento del Servizio (ad esempio: per il rifornimento dei Distributori Automatici, per la pulizia ecc.);

- fornire al contraente, prima dell'avvio del servizio, per il tramite del RUP dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 comma 1 lett. b), sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività;
- informare prontamente il Concessionario in ordine a ogni circostanza rilevante che possa influire sullo svolgimento del servizio e che non possa essere conosciuta dal Concessionario stesso;
- alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ai locali e agli impianti;
- alle spese per riscaldamento, consumi energetici, acqua, utenze telefoniche fisse e acquisto di arredi, nei limiti di cui ai commi 3 e 4.

3. Fermo restando l'obbligo del contraente di uso responsabile e non eccedente i fabbisogni di energia elettrica e acqua, l'Ente concedente provvederà direttamente al pagamento dei relativi consumi nonché all'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria delle reti di adduzione degli impianti.

4. È in facoltà dell'Ente concedente, in caso riscontri che i consumi di cui al comma 3 siano esorbitanti o superiori di oltre il 10% la media dell'ultimo biennio, provvedere al recupero della maggiore spesa sostenuta, previo contraddittorio con il contraente.

ART. 2.25- CONSEGNA DEI LOCALI E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Successivamente alla stipula del contratto di Concessione, l'Istituzione Scolastica procederà alla consegna dei locali all'Affidatario al fine dell'allestimento degli ambienti, con contestuale stesura e congiunta sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Ente concedente e del concessionario del Verbale di consegna dei locali.

2. Entro 15 giorni dalla data del Verbale di consegna dei locali il Concessionario dovrà presentare apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata D'Inizio Attività) al S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Genova, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'Istituzione Scolastica.

3. Entro il termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna dei locali, il Concessionario si impegna a consegnare e installare i Distributori Automatici conformemente alle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Concedente ed eventualmente ad eseguire a proprie spese, gli adeguamenti necessari per l'espletamento del Servizio negli spazi pubblici in uso, conformemente a quanto indicato in sede di gara e alle richieste dell'Amministrazione Concedente.

4. Ultimata l'installazione dei distributori l'Ente concedente verificherà l'adeguatezza dell'allestimento rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia di sicurezza e a livello di impiantistica.

5. Entro il termine massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dal completamento dei lavori di installazione dei distributori automatici di cui al comma 3. il gestore dovrà assicurare il rifornimento e la messa in funzione degli stessi. La Scuola verificherà quindi l'adeguatezza del rifornimento rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, con contestuale stesura e congiunta sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Ente concedente e del concessionario del Verbale di inizio attività. La data di sottoscrizione del Verbale di inizio attività dà quindi avvio al servizio e alla decorrenza contrattuale.

6. In ogni caso, sarà onere del Concessionario garantire l'effettivo avvio del Servizio entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del Contratto.

7. Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, i locali messi a disposizione dell'Istituto, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il normale loro deterioramento d'uso, vuoti e sgomberi dai Distributori Automatici e quant'altro sia stato installato per l'esercizio del Servizio, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte dell'Istituzione Scolastica.

8. A tal proposito verrà redatto un Verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del Contratto (o il RUP) e il Concessionario.

9. Qualora gli Impianti installati siano diventati parte non asportabile, gli stessi rimarranno nella disponibilità dell'Istituto allo scadere della Concessione, qualora la rimozione degli stessi possa provocare danni ai beni ivi presenti, l'Istituto non riconoscerà al Concessionario alcun compenso.

10. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o impianti, dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Istituzione Scolastica al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

11. Lo svincolo della garanzia fideiussoria (deposito cauzionale) sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione della struttura e degli impianti di proprietà dell'Istituto.

12. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo a esigere alcun indennizzo o buonuscita.

13. Qualunque miglioria (che comunque deve essere opportunamente autorizzata dall'Istituzione Scolastica) apportata ai locali durante il corso della Concessione resta a beneficio della Scuola, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

ART. 2.26- ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il contraente si impegna a:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario, organizzativo con conseguente obbligo a sollevare l'Ente concedente da qualsiasi azione, pretesa che possa derivargli da terzi;
- nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati individuare i propri addetti al trattamento dei dati e impartire loro la formazione e le istruzioni operative adeguate a garantire la tutela dei dati stessi nel rispetto e in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679;
- nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati individuare eventuali ulteriori responsabili esterni del trattamento dei dati e fornire loro le indicazioni adeguate a garantire la tutela dei dati stessi nel rispetto e in attuazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679;
- produrre le quietanze di avvenuto pagamento del/i premio/i assicurativo/i;
- non citare l'Ente committente a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale; il divieto non si applica per le eventuali comunicazioni collegate a richieste di atti di assenso ad altre amministrazioni pubbliche e per le procedure di affidamento indette dalle stazioni appaltanti.

2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente nella persona del RUP e a fornire, prima dell'avvio del servizio, anche in caso di esecuzione anticipata e consegna in via d'urgenza, ovvero entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del contratto:

- l'elenco nominativo del personale impiegato nei servizi oggetto di concessione, corredato dai dati anagrafici, di residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento e profilo, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, numero ore part time/full time), numero di ore destinate al servizio oggetto del presente Capitolato; ogni aggiornamento dell'elenco deve essere tempestivamente comunicato agli uffici competenti;
- i nominativi delle seguenti figure individuate ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008:
 - responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- rappresentante dei lavoratori;
- medico competente;
- l'autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e valevole ai fini di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, circa il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla legislazione specifica applicabile al servizio;
- i mezzi/attrezzature antinfortunistiche che mette a disposizione dei lavoratori addetti al servizio inerenti alla tipologia della prestazione da eseguire;
- la formazione documentata (comprensiva di formazione e informazione) in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dai lavoratori impegnati nel servizio;
- il programma di formazione (comprensiva di formazione e informazione) in materia di salute e sicurezza sul lavoro che verrà svolta per la durata della concessione in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio;
- i mezzi e le attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione dei singoli servizi;
- i dispositivi di protezione individuali;
- l'attestazione circa l'adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- altre informazioni che il concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

3. Il concessionario è tenuto per tutta la durata del contratto a:

- assicurare l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato nel rispetto delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- segnalare tempestivamente all'Ente concedente ogni eventuale modifica o integrazione dei dati di cui al comma precedente;
- farsi garante che nei confronti del personale impiegato non siano state pronunciate sentenze passate in giudicato che incidano sull'affidabilità morale e professionale;
- segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa ostacolare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio o la realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia, nome dell'operatore, profilo professionale, ditta di appartenenza e data di rilascio, da tenere in evidenza per tutta la durata dell'orario di lavoro.

4. Il personale addetto alla gestione del Servizio oggetto della presente concessione dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale disposte dall'Istituzione Scolastica. In particolare, il personale dipendente del Concessionario dovrà:

- provvedere al regolare approvvigionamento di alimenti e bevande in conformità alla normativa vigente sull'igiene, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP di cui al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, del Regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

- osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalla sede dell'Istituzione Scolastica;
- comunicare immediatamente al referente dell'Istituzione Scolastica qualunque evento accidentale (ad esempio danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'espletamento del Servizio;
- osservare, ove applicabili, le prescrizioni finalizzate a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari contenute nella Legge 19 agosto 2016 n. 166 ed in ogni altra disposizione vigente;
- provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del Servizio.

5. Il Concessionario dovrà predisporre e attuare un sistema di monitoraggio e di misurazione sulla soddisfazione degli utenti del Servizio. Tale sistema verrà impiegato per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio.

6. Il Concessionario, in accordo con l'Istituzione Scolastica, dovrà predisporre un apposito modulo che costituirà lo strumento di misurazione della soddisfazione degli utenti nei confronti dei servizi prestati. Dette rilevazioni dovranno essere effettuate almeno due volte per ciascun anno di svolgimento del Servizio e la prima deve essere effettuata non prima di 6 mesi dall'attivazione del Servizio. Tali rilevazioni dovranno essere strutturate per la misurazione della qualità percepita del Servizio reso almeno in ordine ai seguenti livelli:

- qualità dei prodotti alimentari;
- qualità dei Distributori Automatici;
- qualità della pulizia, igiene e sicurezza dei Distributori Automatici.

7. I risultati di dette rilevazioni dovranno essere condivisi con la Scuola.

8. L'Istituzione Scolastica, sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza, per quel che concerne il controllo sul Servizio, potrà segnalare al Concessionario l'inidoneità delle modalità di svolgimento del Servizio chiedendone l'immediato miglioramento, senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.

9. Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi di erogazione del Servizio, oggetto della presente procedura, nomi, marchi e segni distintivi.

10. Negli spazi oggetto della Concessione il Concessionario non potrà, altresì, concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

ART. 2.27- PERSONALE

1. Il Concessionario deve assumere, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, l'impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento e a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del Codice stesso.

2. Il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e conformarsi alle regole di cui al Codice di comportamento dell'Istituto scolastico e dovrà essere adeguatamente formato, qualificato e comunque idoneo allo svolgimento dell'incarico, desumibile da valida documentazione attestante l'esperienza specifica nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, oltre che quantitativamente compatibile alla gestione del servizio, con le modalità di cui al presente Capitolato. Il predetto elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato e comunicato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità.

3. L'Ente concedente, nella persona del RUP, può in qualsiasi momento:

- richiedere al contraente l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa;
- segnalare il personale che risulti privo dei requisiti di cui al comma 2 o che, per motivate ragioni, sia ritenuto inadatto allo svolgimento del servizio. In tale ultimo caso, il contraente è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con personale con caratteristiche professionali e di esperienza adeguate a soddisfare le esigenze del l'Ente committente.

4. È consentito al contraente utilizzare forme contrattuali diverse da quella di lavoro dipendente consentite dalle norme vigenti in materia di lavoro, pur garantendo un trattamento economico equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento

ALLEGATI:

ALLEGATO A DVRI

ALLEGATO B Planimetrie

ALLEGATO C Catalogo dei prodotti